



----- ALLEGATO "B" AL N. 36.289 DI RACCOLTA -----	
----- CONSORZIO VOLONTARIO DI URBANIZZAZIONE -----	
----- PIANO DI ZONA DENOMINATO "LA ROSA" -----	
----- STATUTO -----	
----- TITOLO I -----	
----- Costituzione - Sede - Scopo ed Oggetto - -----	
----- Durata - Diritto di recesso - Subentro -----	
----- Art. 1 - Costituzione. -----	
E' costituito un Consorzio volontario di urbanizzazione, con	
la denominazione di "CONSORZIO VOLONTARIO DI URBANIZZAZIONE	
PIANO DI ZONA LA ROSA", tra gli operatori fruitori di finan-	
ziamento pubblico (inseriti nelle graduatorie di cui alla de-	
libera di Giunta Regionale Lazio n. 254/2008 (come modificata	
dalla Regione Lazio con Determinazione del Direttore del Di-	
partimento Territorio n. B2984 del 15 giugno 2010 con la qua-	
le la Regione Lazio, preso atto del conferimento della del-	
l'operatore ditta individuale***	a
***	e
	-
tribueno a quest'ultima i finanziamenti già attribuiti al	
primo con la citata delibera di Giunta Regionale Lazio n.	
254/2008) ed alla delibera di Giunta Regionale Lazio n.	
381/2005] ed i soggetti privati (già titolari delle aree ri-	
comprese nel Piano di Zona ed aventi titolo alla realizzazio-	
ne delle volumetrie assegnate a compensazione della cessione	
	1



delle aree stesse) destinatari, in diritto di superficie (gli	
operatori fruitori di finanziamento pubblico) ed in proprietà	
(i soggetti privati aventi titolo), giusta delibera di Giunta	
Municipale n. 362 del 27 luglio 2014, delle aree ricadenti	
nel Piano di Zona denominato "La Rosa", approvato con delibe-	
razione del Consiglio Comunale n. 44 in data 29 luglio 2013,	
pubblicata sul B.U.R.L. n. 65 del 13 agosto 2013, in variante	
al Piano Regolatore Generale del Comune di Latina, approvato	
con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6476 del 13	
gennaio 1972, -----	
Il Consorzio ha lo scopo di realizzare le opere di urbanizza-	
zione ricomprese nell'ambito del Piano di Zona denominato "La	
Rosa", -----	
Pertanto, con riferimento alle disposizioni della Legge n.	
1150/42, dell'articolo 870 del codice civile, della Legge Re-	
gionale n. 35/78 e della Legge Regionale n. 36/99, il presen-	
te Consorzio è costituito al fine di procedere all'attuazione	
del Piano di Zona denominato "La Rosa" nel rispetto degli at-	
ti amministrativi e delle Norme Tecniche di Attuazione del	
Piano, -----	
Il Consorzio svolgerà la propria attività sulle aree site nel	
Comune di Latina (LT), via delle Rose, censite nel Catasto	
Terreni del Comune di Latina, foglio 173, mappali 1089 (ex	
1068) di ha. 4.52,69 e 1067 di ha. 5.99,99, pervenute al Co-	
mune di Latina in virtù di: -----	



- atto a rogito dottor Giuseppe Coppola, Notaio in Latina, in data 23 dicembre 2013, rep. 68.509/35.307, registrato a Latina il 31 dicembre 2013, al n. 14760, ivi trascritto il 02 gennaio 2014, al n. 21 del registro particolare (quanto al mappale 1067); -----	
- atto a rogito dottor Giuseppe Coppola, Notaio in Latina, in data 23 dicembre 2013, rep. 68.511/35.308, registrato a Latina il 31 dicembre 2013, al n. 14767, ivi trascritto il 02 gennaio 2014, al n. 38 del registro particolare (quanto al mappale 1089). -----	
I terreni edificabili ricadenti nel Piano di Zona saranno assegnati provvisoriamente in diritto di superficie a favore degli operatori fruitori di finanziamento pubblico ed in proprietà a favore dei soggetti privati aventi titolo, soltanto dopo che l'amministrazione avrà verificato l'adesione degli stessi al consorzio. -----	
----- Art. 2 - Sede. -----	
La sede del Consorzio è fissata in Latina (LT), via Pastrengo, n. 20. -----	
----- Art. 3 - Oggetto e Scopo. -----	
Il Consorzio ha per oggetto e scopo: -----	
a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione ricomprese nell'ambito del Piano di Zona denominato "La Rosa" in conformità alle prescrizioni del Piano, delle Norme Tecniche di Attuazione e della convenzione con il Comune; -----	
	3



b) il compimento di tutte le attività preordinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra le quali, in particolare, rientra la presentazione, secondo la normativa in materie ed i regolamenti comunali vigenti, del progetto complessivo delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere approvato dall'amministrazione comunale; -----
c) la predisposizione, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, dei frazionamenti catastali propedeutici all'assegnazione, in diritto di superficie a favore degli operatori fruitori di finanziamento pubblico ed in proprietà a favore dei soggetti privati aventi titolo, dei lotti edificabili; -----
d) la sottoscrizione con l'amministrazione comunale della convenzione volta a disciplinare i tempi e le modalità di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo degli oneri, definendo i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, le modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse, le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi inerenti la Convenzione, stabilendo ogni altra pattuizione ed assumendo ogni altro obbligo o vincolo di natura reale o meno che in tale sede sia richiesto dall'amministrazione comunale; -----
e) la realizzazione e la cura delle opere di urbanizzazione, tra le quali rilevano, quali opere di urbanizzazione prima-



ria, le opere per l'esecuzione della viabilità, degli spazi	
per la sosta ed il parcheggio, delle fognature, della rete i-	
drica, della rete per la distribuzione del gas metano, del-	
l'energia elettrica e della telefonia, degli spazi a verde, e	
di ogni altra opera complementare quali servizi tecnologici,	
segnaletica stradale, impianti di irrigazione ecc.; il tutto	
da realizzarsi in conformità alle prescrizioni del piano di	
Zona e della convenzione con il Comune; -----	
e) la manutenzione e la conservazione delle aree e delle ope-	
re, ancorché già di proprietà comunale o già asservite all'u-	
so pubblico, fino all'approvazione del collaudo finale ed al-	
la consegna all'amministrazione comunale; -----	
g) l'eventuale cessione gratuita al Comune delle aree e delle	
opere di urbanizzazione realizzate; -----	
h) il compimento, in genere, di tutti gli atti che in qualun-	
que tempo si rendessero vantaggiosi o necessari al consegu-	
mento dei fini consortili. -----	
Al fine di garantire una edificazione regolamentata all'in-	
terno del Piano di Zona, con conseguente migliore utilizza-	
zione e valore economico degli immobili appartenenti ai con-	
sorzati, il consorzio eventualmente potrà predisporre un re-	
golamento contenente prescrizioni relative ad eventuali limi-	
ti imposti ai consorzati nell'edificazione ed alla tutela	
dell'ambiente e del paesaggio. -----	
Il Consorzio, in relazione a tale oggetto e, quindi, con ca-	
	5



rattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in
via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel
rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n.
197/91 e dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio
1998, n. 58, potrà: -----
- esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobi-
liari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il rag-
giungimento dello scopo sociale. -----
Per il raggiungimento del proprio fine il Consorzio potrà en-
trare a far parte od avere ingerenza in altri Consorzi, potrà
affidare incarichi di progettazione a tecnici esterni ed in-
dire gare di appalto per la realizzazione delle opere, nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni. -----
I consorziati, nel rispetto delle norme di tempo in tempo vi-
genti, potranno finanziare il consorzio, in ragione delle e-
sigenze di questo; i finanziamenti sono infruttiferi di inte-
ressi, salvo diversa deliberazione assembleare o diversa pat-
tuizione intervenuta tra i soci ed il Consiglio di Ammini-
strazione. -----
----- Art. 4 - Durata. -----
Il Consorzio avrà durata fino al completamento ed al collaudo
delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Latina e
comunque fino all'integrale perseguimento degli scopi come
sopra fissati. -----



Una volta esaurito il proprio oggetto, l'assemblea potrà de-	
liberare lo scioglimento del Consorzio con il voto favorevole	
di tanti consorziati che rappresentino almeno i tre quarti	
della partecipazione consortile; lo scioglimento potrà segui-	
re solo dopo sei mesi dalla data della delibera. -----	
----- Art. 5 - Recesso. -----	
I consorziati non potranno in alcun modo recedere dal consor-	
zio, salvo che per giusta causa. -----	
Viene ritenuta giusta causa di recesso: -----	
a) Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle	
aree consorziate; -----	
b) Integrale conseguimento dello scopo consortile ovvero	
l'impossibilità oggettiva del suo integrale raggiungimento. --	
La dichiarazione di recesso dovrà essere espressa a mezzo di	
richiesta motivata inviata tramite lettera raccomandata al	
consiglio di amministrazione, che valuterà se il recesso è	
motivato da giusta causa. In tal caso il recesso sarà esegui-	
to dal giorno della delibera consiliare. -----	
Il consorziato receduto non può ripetere i contributi versati	
né ha alcun diritto sul patrimonio del consorzio. -----	
----- Art. 6 - Subentro. -----	
Il presente statuto e le sue successive eventuali modifiche	
ed integrazioni vincolano i consorziati nonché ogni successi-	
vo aderente, acquirente od avente causa, a qualsiasi titolo,	
delle aree ricadenti nel Piano di Zona. -----	
	7



In conseguenza di ciò, i consorziati si obbligano espressa-
mente a far subentrare nei diritti, obblighi, patti e condi-
zioni comunque derivanti dal presente Statuto ogni successivo
acquirente od avente causa, a qualunque titolo, delle aree e
degli edifici su di esse realizzati, in ogni caso di cessione.
In particolare i consorziati si obbligano ad inserire negli
atti di trasferimento le seguenti clausole: -----
"L'acquirente dichiara di essere a conoscenza che quanto in
oggetto ricade tra le aree facenti parte del consorzio volon-
tario di urbanizzazione denominato "CONSORZIO VOLONTARIO DI
URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LA ROSA". -----
"L'acquirente dichiara di aderire al summenzionato consorzio
accettandone le norme statutarie ed obbligandosi a versare i
relativi contributi". -----
"L'acquirente dichiara di essere a conoscenza che quanto in
oggetto è ricompreso nel Piano di Zona denominato "La Rosa",
per il quale è stata stipulata con il Comune di Latina la
convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbaniz-
zazione con atto a rogito dottor -----
Notaio in -----, rep. -----, regi-
strata a ----- il ----- al n. -----,
trascritta a ----- il -----, al
n. ----- del registro particolare.". -----
"L'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le
clausole contenute nella suddetta Convenzione, accettandone i



relativi effetti formali e sostanziali.	
L'adesione dell'avente causa al consorzio espressa al momento	
dell'acquisto, dovrà essere comunicata a cura e spese del	
dante causa consorziato agli organi amministrativi del con-	
sorzio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
to, entro sessanta (60) giorni dalla stipulazione del relati-	
vo atto di alienazione.	
La mancata adesione al consorzio equivale a rinuncia alla	
realizzazione del programma costruttivo ricadente nel Piano	
di Zona.	
TITOLO II	
Partecipazione al consorzio - Fondo consortile.	
Art. 7 - Misura della partecipazione al consorzio.	
La misura della partecipazione amministrativa di ciascun con-	
sorziato al consorzio, alle spese ed agli oneri consortili, è	
determinata in proporzione alla volumetria afferente le aree	
assegnate o cedute dall'amministrazione comunale come eviden-	
ziata nella tabella che si allega al presente atto sotto la	
lettera "A".	
Nel caso in cui l'area consorziata appartenga in proprietà a	
più soggetti i diritti dei comproprietari dovranno essere e-	
sercitati, in modo unitario, da un rappresentante comune no-	
minato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106	
c.c.	
Art. 8 - Contributo.	
	9



Ciascun consorziato è obbligato: -----
- a versare la tassa di adesione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione; -----
- a corrispondere al consorzio un contributo annuo in proporzione alla sua misura di partecipazione alle opere di urbanizzazione; -----
- a presentare, su richiesta del consiglio di amministrazione, adeguata fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia delle somme dovute proporzionalmente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. -----
L'ammontare, le modalità ed i termini di pagamento del contributo dovuto sono determinati ad ogni inizio dell'anno dal consiglio di amministrazione in ragione del preventivo di spesa da esso disposto ed approvato dall'assemblea ordinaria.
----- Art. 8bis - Garanzie. -----
I consorziati al momento dell'ammissione, o su semplice richiesta del consiglio di amministrazione, dovranno produrre a garanzia del pagamento della propria quota dei costi da sostenersi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione una fidejussione bancaria o rilasciata da primario Istituto Assicurativo nella misura che sarà stabilita dall'organo amministrativo. -----
----- Art. 9 - Fondo consortile. -----
il fondo consortile è costituito: -----
a) dalla tassa di adesione; -----



b) dei contributi annui dei consorziati, come da preventivo di spesa deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria; -----	
c) dei contributi straordinari dei consorziati, come deliberati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria; -----	
d) da eventuali concorsi della Regione, della Provincia, del Comune e di altri Enti Pubblici. -----	
Art. 10 - Diritto ad edificare. -----	
Ciascun consorziato, dopo la stipula della convenzione con l'amministrazione comunale per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, potrà presentare il progetto per il rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle norme Tecniche di Attuazione. -----	
Dopo l'approvazione del progetto ad opera dell'amministrazione comunale, ciascun consorziato dovrà provvedere agli adempimenti tecnici ed economici propedeutici alla stipula della convenzione ex art. 35 della legge 865/71 ed a quelli relativi al rilascio del singolo permesso a costruire. -----	
TITOLO III -----	
Organi consortili -----	
Art. 11 - Organi consortili. -----	
Sono organi del Consorzio: -----	
- l'assemblea dei consorziati; -----	
- il consiglio di amministrazione; -----	



- il presidente; -----	
- i revisori dei conti, se nominati. -----	

TITOLO IV -----	

Art. 12 - Assemblea - Partecipazione - Diritto di voto. --	
L'assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i	
consorziati. -----	
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro che	
risulteranno appartenere al Consorzio alla data della costituzione.	

Il diritto di voto spetta soltanto ai consorziati che non risultano morosi nel versamento dei contributi consorziali. -----	
Il diritto di voto spetta a ciascun consorziato in misura	
proporzionale alla sua partecipazione. -----	

Art. 13 - Competenze. -----	
All'assemblea ordinaria compete: -----	
- eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente	
del Consorzio; -----	
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo; -----	
- deliberare sull'adesione di nuovi consorziati; -----	
- assumere gli impiegati necessari al funzionamento del Consorzio e fissarne la retribuzione; -----	
- esaminare tutti gli argomenti che il consiglio di amministrazione sottoporrà alla sua attenzione; -----	
- esaminare eventuali proposte presentate per iscritto da al-	



meno tre consorziati, quindici (15) giorni prima della convocazione. -----	
All'assemblea straordinaria compete: -----	
- approvare il progetto delle opere di urbanizzazione e le sue variazioni; -----	
- approvare la convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; -----	
- apportare modifiche ed aggiunte al presente Statuto, e formare il Regolamento organico del Consorzio; -----	
- deliberare lo scioglimento del consorzio. -----	
----- Art. 14 - Presidenza. -----	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio; in assenza di questo, dal membro che rappresenti la maggiore quota di partecipazione al Consorzio. -----	
----- Art. 15 - Convocazione. -----	
L'assemblea è convocata in sede ordinaria una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza. -----	
----- Art. 16 - Modalità delle convocazioni - Quorum - -----	
----- Rappresentanza -----	
L'assemblea dei consorziati è convocata dal consiglio di amministrazione con avviso scritto da inviarsi mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio od alla residenza indicati in sede di costituzione o comunicati successivamente	



a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----	
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo	
della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. -----	
L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta	
motivata da tanti consorziati che rappresentino almeno il va-	
lore di un decimo di tutte le quote di partecipazione. In tal	
caso se il consiglio di amministrazione non provvede alla	
convocazione questa può essere ordinata dal Presidente del	
Tribunale. -----	
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-	
vocazione quando siano presenti o rappresentati i consorziati	
costituenti la metà delle partecipazioni consortili aventi	
diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente	
costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o	
rappresentati aventi diritto al voto. -----	
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	
metà più uno delle partecipazioni consortili presenti o rap-	
presentati in assemblea. -----	
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
convocazione quando siano presenti o rappresentati i consor-	
ziati rappresentanti i 2/3 (due terzi) delle partecipazioni	
consortili aventi diritti al voto. In seconda convocazione	
essa è validamente costituita quando siano presenti o rappre-	
sentati i consorziati rappresentanti almeno la metà della	
partecipazioni consortili aventi diritto al voto. -----	



Per tutte le deliberazioni occorre il voto favorevole dei	
consorziati rappresentanti la metà più uno delle partici-	
pazione consortile presenti o rappresentata in assemblea. -----	
Il consorziato potrà farsi rappresentare in assemblea median-	
te delega scritta e la relativa documentazione è conservata	
agli atti del consorzio. -----	
La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi.	
----- TITOLO V -----	
----- Consiglio di amministrazione -----	
----- Art. 17 - Composizione - Durata -----	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
membri, i quali potranno essere scelti tra estranei al con-	
sorzio. -----	
I consiglieri sono eletti dall'assemblea, durano in carica	
tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati in	
ogni tempo per giusti motivi. -----	
Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, se non	
eletto dall'assemblea in sede di nomina. -----	
----- Art. 18 - Competenze. -----	
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordina-	
ria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli	
di competenza specifica dell'assemblea. -----	
Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione deli-	
berare: -----	
la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Lati-	
	15



na, assumendo ogni obbligo ed impegno nei confronti del Comu-
ne medesimo; -----
- la predisposizione del piano di riparto tra i consorziati
dei costi relativi alla realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione, stabilendo tempi e modalità del pagamento dei rela-
tivi contributi da parte di ciascun consorziato in proporzio-
ne alla volumetria ad esso assegnata; -----
- la sottoscrizione del contratto d'appalto per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione, di impianti, infrastru-
ture, ecc., convenendone capitolati, corrispettivi, garanzie,
termini, clausole arbitrali e comunque ogni patto e condizio-
ne senza eccezione alcuna; -----
- gli atti di straordinaria amministrazione, di riscossione
di qualsiasi somma capitale da qualunque pubblica amministra-
zione con piena efficacia liberatoria per l'ente o ufficio
solvente e simili; -----
- dare incarichi professionali per consulenze, progettazioni,
pareri, ecc.. -----
----- Art. 19 - Sostituzione del consigliere. -----
Quando, per dimissioni od altro motivo qualsiasi, il Consi-
glio di Amministrazione perda uno dei suoi membri, si provve-
derà entro un mese, alla sua sostituzione. -----
I sostituti dureranno in carica il tempo per il quale sareb-
bero rimasti in carica i membri sostituiti. -----
----- Art. 20 - Riunioni. -----



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione	
scritta del presidente o di almeno due dei suoi membri. -----	
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo	
della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. -----	
L'avviso deve essere trasmesso ai consiglieri a meno tre	
giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi ido-	
nei che assicurino il tempestivo ricevimento dello stesso. ---	
Le riunioni del consiglio sono validamente tenute quando sia	
presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni	
sono validamente prese con il voto favorevole della maggio-	
ranza dei consiglieri presenti. -----	
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua	
assenza od impedimento, dal consigliere più anziano d'età.	
Chi preside le riunioni potrà farsi assistere da un segreta-	
rio, anche non consorziato, e delle sedute sarà redatto il	
verbale da riportare nell'apposito libro. -----	
TITOLO VI -----	
Presidente -----	
Art. 21 - Presidente. -----	
Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio. -----	
Egli provvede: -----	
a) all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministra-	
zione; -----	
b) alla convocazione dell'assemblea e del Consiglio di Ammi-	
nistrato; -----	
	14



c) alla stipula dei contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed alla firma degli atti di amministrazione, potendo anche il Consiglio di Amministrazione conferirgli facoltà di fissare le condizioni e i patti dei contratti stessi integralmente, caso per caso; -----
d) a spedire i mandati di pagamento e riscuotere le somme dovute. -----
Il Presidente svolge anche l'attività di direzione dei servizi tecnici ed amministrativi consortili. -----
In caso di assenza e di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano per durata di carica nel Consiglio di Amministrazione. -----
----- TITOLO VII -----
----- Revisori dei Conti -----
----- Art. 22 - Revisori dei Conti. -----
I Revisori dei Conti sono in numero di tre (3) e possono essere scelti anche al di fuori degli aderenti al Consorzio. ---
Essi durano in carica tre (3) anni e, alla scadenza, sono rieleggibili. -----
I Revisori dovranno esaminare gli atti contabili, la situazione di cassa del Consorzio ed il bilancio consuntivo, riferendo all'assemblea dei consorziati. -----
----- TITOLO VIII -----
----- Esercizio finanziario -----
----- Art. 23 - Esercizio finanziario. -----



L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. -----	
Nel febbraio di ciascun anno sarà presentato all'assemblea il	
bilancio preventivo dell'anno in corso ed il bilancio consun-	
tivo dell'anno precedente predisposti dal consiglio di ammi-	
nistrazione. -----	
Almeno una settimana prima della convocazione dell'assemblea,	
i bilanci dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori	
dei Conti, se nominati. -----	
----- Art. 24 - Cassa. -----	
Il servizio di cassa del Consorzio sarà preferibilmente affi-	
dato ad un Istituto di Credito. -----	
----- TITOLO IX -----	
----- Scioglimento e Liquidazione -----	
----- Art. 25 - Cause di scioglimento -----	
Il consorzio si scioglie: -----	
(a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
venuta impossibilità di conseguirlo; -----	
b) per volontà dell'assemblea, deliberata con le maggioranze	
di cui all'art. 4. -----	
----- Art. 26 - Scioglimento e Liquidazione -----	
Deliberato lo scioglimento del consorzio l'assemblea stabi-	
lirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liqui-	
datori determinandone i poteri. -----	
Conclusa la liquidazione quanto eventualmente residuasse	
verrà proporzionalmente ripartito tra i consorziati in pro-	



porzione della loro quota di partecipazione.

TITOLO I

Rinvio

Art. 27 - Rinvio.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Statuto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge.

Sottoscrizione:
